

Giudizio negativo di compatibilità ambientale sull'istanza di VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. V 14 ottobre 2025, n. 473 - Santoleri, pres.; Mastrantuono, est. - Lucania Energy S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale sull'istanza di VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 3.9.2021, perfezionata il 18.7.2022, la Lucania Energy S.r.l. ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il rilascio della VIA, per la realizzazione nella località Monte Poto del Comune di Genzano di Lucania, ricadente nella Zona urbanistica Agricola, di un impianto fotovoltaico, composto da 24.992 moduli fotovoltaici (alti massimo 3,22 m. ed ancorati a terra con strutture di sostegno di acciaio zincato) ed avente l'estensione di oltre 6 ettari e la potenza complessiva di 14,99 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale con cavidotto interrato di 11,8 Km..

Con nota prot. n. 9828 dell'1.6.2023 il Ministero della Cultura ha espresso parere negativo, in quanto: A) per quanto riguarda i beni paesaggistici: 1) ricadente interamente nell'area, dichiarata, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, di notevole interesse paesaggistico con la Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022; 2) distante: 7,5 Km. dal lago (per i laghi l'art. 142, comma 1, lett. b, D.Lg.vo n. 42/2004 prevede la distanza di 300 m., mentre l'Allegato A alla L.R. n. 54/2015, che ha recepito i criteri per il corretto inserimento del paesaggio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi delle Linee Guida ex art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003 di cui al D.M. del 10.9.2010, contempla il buffer di 1 Km.) Invaso di Serra del Corvo; 9 Km. dal lago Invaso di Genzano; 350 m. dal corso d'acqua Fosso Spada (per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua l'art. 142, comma 1, lett. c, D.Lg.vo n. 42/2004 prevede la distanza di 150 m., mentre l'Allegato A alla L.R. n. 54/2015 contempla il buffer di 500 m.); 1,4 Km. dal torrente Ruviniero; 3 Km. dal torrente Basentello, che sarebbe stato attraversato dal cavidotto mediante l'utilizzo della tecnologia della Trivellazione Orizzontale Controllata; 3,7 Km. dal corso d'acqua Fosso Grotte di Cassano; 2,3 Km. dal corso d'acqua Giacutecchio; 6,3 Km. dall'area archeologica di Monteserico (per le zone di interesse archeologico l'art. 142, comma 1, lett. m, D.Lg.vo n. 42/2004 non prevede una distanza, mentre l'Allegato A alla L.R. n. 54/2015 contempla per gli impianti solari il buffer di 300 m.); 6 Km. dall'area archeologica di Piano Coperchio; 3 Km. dal Tratturo comunale di Corato; 4,3 Km. dal Tratturo comunale Palazzo-Irsina (che ricalca il tracciato della Via Appia); 5 Km. dal Tratturo comunale Madamagiulia; e 3,5 Km. dal Tratturo comunale Spinazzola-Irsina; 3) "l'impianto presenta un layout esteso e disarticolato che, complice anche la notevole altezza, pari a più di 3 m., andrebbe a interrompere la grande apertura e la continuità del paesaggio rurale tipico dell'Alto Bradano, caratterizzato da un'ampia e ininterrotta distesa di campi di grano, che ha concorso, soprattutto in ragione della sua integrità, alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, di notevole interesse paesaggistico con la Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022" (a riprova di tale giudizio il Ministero della Cultura ha allegato 2 fotografie); 4) parte del cavidotto e la sottostazione elettrica ricadono all'interno dell'area archeologica dell'Ager Bantinus e vicino il tracciato della Via Appia, specificando che, poiché un tratto del cavidotto interferisce per una lunghezza complessiva di oltre 4 km. con i Tratturi comunali di Corato (per 3 km.), di Palazzo-Irsina (per 600 m.) e di Spinazzola-Irsina (per 600 m.), era necessario "attuare le fasi successive di verifica preventiva dell'interesse archeologico"; 5) nella stessa zona: A) esistono 2 impianti minieolici ed 1 impianto eolico, composto da 5 aerogeneratori, avente una potenza complessiva di 16 MW; B) sono stati autorizzati 2 impianti eolici, composti ognuno da 10 aerogeneratori, aventi uno la potenza complessiva di 45 MW ed un altro la potenza complessiva di 36 MW; C) sono in corso di istruttoria 4 impianti agrivoltaici e 4 impianti fotovoltaici; D) concludendo che la realizzazione complessiva dei predetti impianti "trasformerebbe significativamente il paesaggio, compromettendolo e condizionandone fortemente i caratteri costitutivi ed identitari che oggi consentono di distinguerlo" e che "l'impianto fotovoltaico proposto, qualora realizzato, andrebbe a produrre distorsioni paesaggistiche difficilmente reversibili, sottraendo in tal modo un paesaggio rurale ad una potenziale tutela e valorizzazione, obiettivo del redigendo Piano Paesaggistico Regionale", richiamando l'Allegato A alla L.R. n. 54/2015, nella parte in cui stabilisce che "risulta necessario porre un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti che, al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio, dovrà tener conto della situazione di base -impianti già realizzati-, in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi, e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati".

Con nota prot. n. 11740 del 19.4.2024 il Ministero della Cultura ha confermato il predetto parere negativo prot. n. 9828 dell'1.6.2023, dopo aver esaminato la documentazione integrativa, presentata dalla Lucania Energy S.r.l. il 29.8.2023,

relativa alla realizzazione di una nuova sottostazione elettrica, satellite di quella esistente, mediante l'installazione di uno stallo linea a 150 kV, ritenendo che non "presenti elementi di novità o rilievo rispetto a quanto già esaminato", sia perché "non introduce modifiche al progetto in termini di ubicazione delle opere previste (impianto e opere di connessione) e/o soluzioni progettuali opportunamente integrate e armonizzate con i valori storico-culturali e paesaggistici caratterizzanti l'area interessata dall'intervento", sia perché "non analizza in maniera compiuta e dettagliata l'importante patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici), con il quale interferisce la nuova sottostazione elettrica e ne approfondisce gli elementi orientati alla sua tutela".

Anche la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il parere negativo n. 465 del 31.10.2024.

Pertanto, con provvedimento ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006, di concerto tra il competente Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il competente Direttore Generale del Ministero della Cultura, n. 101 del 3.3.2025, è stato espresso il giudizio negativo di compatibilità ambientale sulla suddetta istanza di VIA della Lucania Energy S.r.l. del 3.9.2021, perfezionata il 18.7.2022, in condivisione dei suddetti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.

La Lucania Energy S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 30.4.2025 e depositato il 9.5.2025, ha impugnato il predetto provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 n. 101 del 3.3.2025 ed i presupposti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 465 del 31.10.2024 e del Ministero della Cultura prot. n. 9828 dell'1.6.2023 e prot. n. 11740 del 19.4.2024, deducendo:

1) in premessa che, poiché ai sensi dell'art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 il provvedimento di VIA statale è emanato di concerto tra il competente Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il competente Direttore Generale del Ministero della Cultura ed ai sensi degli artt. 5, comma 2, lett. c-bis, L. n. 400/1988 e 7, comma 1, D.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022, in caso di mancato concerto tra i predetti Ministeri, sull'istanza di VIA statale si pronuncia con apposita deliberazione il Consiglio dei Ministri, l'annullamento anche di uno degli impugnati pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e/o del Ministero della Cultura comporterebbe la rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri;

2) l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l'impugnato provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 n. 101 del 3.3.2025 aveva aderito acriticamente ai precedenti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, "senza svolgere un'autonoma valutazione";

3) con riferimento al provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 e ad entrambi i predetti pareri negativi la violazione del principio del cd. dissenso costruttivo ex art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, in quanto sia nel predetto provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006, sia nei presupposti pareri negativi, non erano state indicate le modifiche al progetto presentato, che avrebbero consentito il rilascio della VIA;

4) con riferimento al provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 ed al parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, in quanto le carenze progettuali riscontrate avrebbero potuto essere sanate con la richiesta di chiarimenti e/o di trasmissione di apposita documentazione integrativa;

5) con riferimento al parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: A) l'eccesso di potere per contraddittorietà; B) l'eccesso di potere per difetto di istruttoria; C) e l'omessa considerazione dell'art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022, entrato in vigore il 30.12.2022, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili "sono considerati di interesse pubblico prevalente e di interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi";

6) con riferimento al parere negativo del Ministero della Cultura, la violazione dei principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili ex art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022 e di proporzionalità dell'azione amministrativa, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità, in quanto: A) si fonda sulla mera ricognizione di beni paesaggistici nel raggio di 5 Km. dall'impianto di cui è causa, senza rilevare alcun elemento apprezzabile, che valga a dimostrare l'incompatibilità del progetto rispetto alle caratteristiche dell'area; B) l'impianto fotovoltaico si caratterizza "per la totale reversibilità, essendo prevista l'integrale dismissione a fine vita", perché costituito da pannelli montati su strutture di sostegno amovibili; C) questo Tribunale con la Sentenza n. 69 del 27.1.2023 ha annullato il punto "Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile", contenuto nel paragrafo 3.1.2 "Interventi nelle aree agricole" (nell'ambito del capitolo 3.3 "Paesaggio Agrario") dell'allegato 3 "Disciplina di tutela e valorizzazione", approvato con la Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, di notevole interesse paesaggistico un'area del Comune di Genzano di Lucania di circa 150 Km. quadrati, circostante il Castello di Monteserico, nella parte in cui prevedeva che la realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile "è

consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie”, specificando che “la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato”, consentendo esclusivamente l’installazione degli impianti fotovoltaici sui tetti degli esistenti fabbricati, in quanto “l’interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato “caso per caso” con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell’ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, anche perché il comma 1 tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall’art. 136 dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004”, specificando che “a riprova di ciò, va evidenziato che l’art. 152 D.Lg.vo n. 42/2004 non impedisce nelle aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 la realizzazione di strade, cave, condotte per impianti industriali e civili e palificazioni”; D) la non visibilità dell’impianto di cui è causa dal Castello di Montesperico e dei principali punti di interesse paesaggistico e culturale; E) il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il precedente Decreto dell’11.12.2024 aveva già autorizzato la sottostazione elettrica, satellite di quella esistente; F) la valutazione degli impatti cumulativi doveva essere limitata agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili della stessa tipologia, cioè nella specie soltanto agli impianti solari e non a quelli eolici; G) la lett. c) del punto 5 dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lg.vo n. 152/2006, nel disciplinare i contenuti dello Studio di Impatto ambientale ex art. 22 stesso D.Lg.vo, prevede che l’analisi degli impatti cumulativi va effettuata esclusivamente per “gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati; H) la notevole distanza con gli altri impianti fotovoltaici; I) le distanze di rispetto e/o buffers, contemplati dall’Allegato A alla L.R. n. 54/2015, che ha recepito i criteri per il corretto inserimento del paesaggio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi delle Linee Guida ex art. 12, comma 10, D.Lg.vo n. 387/2003 di cui al D.M. del 10.9.2010, non sono di tipo vincolante.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con memoria del 23.7.2025 la società ricorrente ha controdedotto alle argomentazioni difensive delle predette Amministrazioni resistenti, le quali hanno insistito per la reiezione del ricorso con memoria dell’8.9.2025.

All’Udienza Pubblica del 24.9.2025 il ricorso è passato in decisione, dopo che il difensore della ricorrente ha eccepito la tardività della predetta memoria delle Amministrazioni resistenti dell’8.9.2025.

In via preliminare, va precisato che il Collegio non tiene conto della suddetta memoria delle Amministrazioni resistenti dell’8.9.2025, perché ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. avrebbe dovuto essere depositata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 3.9.2025.

Sempre in via preliminare, va rilevato che la ricorrente Lucania Energy S.r.l. ha evidenziato che, poiché ai sensi dell’art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 il provvedimento di VIA statale è emanato di concerto tra il competente Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed il competente Direttore Generale del Ministero della Cultura ed ai sensi degli artt. 5, comma 2, lett. c-bis, L. n. 400/1988 e 7, comma 1, D.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022, in caso di mancato concerto tra i predetti Ministeri, sull’istanza di VIA statale si pronuncia con apposita deliberazione il Consiglio dei Ministri, l’annullamento anche di uno degli impugnati pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e/o del Ministero della Cultura comporterebbe la rimessione della decisione finale al Consiglio dei Ministri.

Sempre in via pregiudiziale, va specificato che il ricorso in esame risulta ammissibile, in quanto la ricorrente ha chiesto solo la VIA, che non prevede una norma analoga al comma 8 dell’art. 27 D.Lg.vo n. 152/2006, disciplinante il Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA), il quale stabilisce che il competente Dirigente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica deve statuire la conclusione della Conferenza di servizi ex art. 14 ter L. n. 241/1990 e la conclusione con esito negativo del procedimento (sul punto cfr. la recente Ordinanza di sospensione del giudizio TAR Basilicata n. 191 del 24.3.2025).

Nel merito, il ricorso è infondato.

Risulta infondata la censura, relativa all’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’impugnato provvedimento di concerto ex art. 25 D.Lg.vo n. 152/2006 n. 101 del 3.3.2025 risulta sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 241/1990, con la condivisione ed il rinvio per relationem al contenuto dei presupposti pareri negativi della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.

Non possono essere accolte le censure, dedotte avverso il parere negativo del Ministero della Cultura, pur tenendo conto della circostanza che l’impianto fotovoltaico in questione è stato localizzato ai margini della predetta area di 150 Kmq., dichiarata di notevole interesse paesaggistico, e del suddetto art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577 del 22.12.2022, entrato in vigore il 30.12.2022, in quanto non può ritenersi illegittima la parte del predetto parere, con la quale il Ministero della Cultura ha evidenziato che l’estensione (di oltre 6 ettari) e l’altezza, superiore a 3 m., dei 24.992 moduli, ancorati a terra con strutture di sostegno di acciaio zincato, dell’impianto fotovoltaico di cui è causa “interrompe la grande apertura e la continuità del paesaggio rurale tipico dell’Alto Bradano, caratterizzato da un’ampia e ininterrotta

distesa di campi di grano, che ha concorso, soprattutto in ragione della sua integrità”, che ha contribuito alla suddetta dichiarazione, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, di notevole interesse paesaggistico con la Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, allegando 2 fotografie.

Pertanto, non può essere accolta la censura, relativa alla violazione del principio del cd. dissenso costruttivo ex art. 14 ter, comma 7, L. n. 241/1990, in quanto, nella specie, non potevano essere indicate modifiche al progetto presentato, che avrebbero consentito al Ministero della Cultura il rilascio di un parere favorevole alla VIA.

Parimenti infondate sono tutte le censure, relative al vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria, dedotte avverso il parere negativo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 465 del 31.10.2024, pur tenendo conto del citato art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577 del 22.12.2022.

Ed invero, la predetta Commissione ha rilevato che:

1) la Lucania Energy S.r.l. non aveva effettuato una specifica valutazione delle alternative progettuali, perché aveva considerato le caratteristiche orografiche/morfologiche, l’ombreggiamento, i materiali, la viabilità, l’impatto paesaggistico, il conseguimento delle massime economie di gestione e manutenzione dell’impianto, l’ottimizzazione del rapporto costi/benefici e la riduzione delle perdite energetiche, ma non aveva elaborato una “disamina articolata in merito alle diverse tipologie di alternative progettuali (strategiche, localizzative, tecnologiche e alternativa 0)” per minimizzare l’impatto ambientale;

1 bis) la ricorrente si è limitata a dedurre l’eccesso di potere per contraddittorietà, che non sussiste per la predetta carenza di una “disamina articolata in merito alle diverse tipologie di alternative progettuali”, necessaria, per dimostrare la minimizzazione dell’impatto ambientale;

2) non era stata svolta “un’analisi cumulativa in relazione alla stazione satellite, localizzata in un’area, su cui insistono altre opere di connessione”;

2 bis) al riguardo, la ricorrente ha solo evidenziato che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il precedente Decreto dell’11.12.2024 aveva già autorizzato la stessa sottostazione elettrica, satellite di quella esistente, ma non ha smentito l’omessa analisi cumulativa, riferita alla predetta stazione satellite;

3) con riferimento alle acque superficiali e sotterranee, gli impatti erano “stati descritti in maniera generica senza alcun approfondimento anche in relazione alle misure di mitigazione”, evidenziando la carenza sia “di un progetto di regimentazione delle acque meteoriche sull’area di cantiere, che eviti il dilavamento della superficie del cantiere stesso”, che era stata rinviata ad una fase successiva, sia del “progetto riferito al consumo della risorsa idrica, con particolare riguardo all’approvvigionamento idrico per garantire la coltura officinale, nonché per tutte le utilità a servizio del campo fotovoltaico”;

3 bis) la ricorrente ha richiamato la Relazione idrologica-idraulica presentata, evidenziando che l’intervento non altera le caratteristiche di permeabilità del terreno e che le acque sarebbero state utilizzate a beneficio del fondo in tutte le fasi del progetto dal cantiere alla dismissione, confermando così le predette genericità, rilevate dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

4) per quanto riguarda il suolo e sottosuolo, era stata effettuata un’analisi “incompleta e non sufficiente, al fine di potere esprimere una compiuta valutazione”, in quanto la società istante, pur tenendo conto “che la collocazione delle opere è strettamente adiacente alle aree che presentano instabilità connessa a processi morfoevolutivi, classificati come fenomeni gravitanti quiescenti quali frane di tipo rototraslazionale con evoluzione regressiva ed azioni erosive lineari in corrispondenza di alcuni fossi di ruscellamento”: A) ha affrontato il tema del contrasto all’erosione del suolo “solo nella fase post vita dell’impianto (prevista 20 anni)”; B) non ha analizzato i predetti problemi e non ha presentato uno “studio di stabilità dei versanti attuale e con l’inserimento dell’opera, anche al fine di attestare che le opere non aggravino le condizioni di dissesto dell’area o ne aumentino l’estensione”, e una “relazione in ordine alle tipologie di tecniche di ingegneria naturalistica che si intendono applicare, al fine di contrastare i suddetti fenomeni”;

4 bis) la ricorrente si è difesa esclusivamente, osservando che le carenze, riscontrate nell’analisi del suolo e del sottosuolo, avrebbero potuto essere sanate con la richiesta di apposita documentazione integrativa e che la Commissione avrebbe potuto richiedere il progetto di regimentazione delle acque meteoriche sull’area di cantiere;

5) in relazione alla biodiversità, la Lucania Energy S.r.l. aveva effettuato un’analisi non completa degli impatti e delle relative misure mitigative da attuare”, perché: A) aveva richiamato “le stesse misure indicate per la componente suolo ovvero il ripristino dello stato dei luoghi a fine cantiere e un’ottimizzazione delle superfici per ridurre la perdita di suolo, senza fornire una compiuta descrizione”; B) per il disturbo della fauna non aveva indicato “misure specifiche”, ma aveva solo previsto “un ritorno delle specie allontanatesi fino al termine della fase di cantiere”, valutando gli impatti sulla biodiversità “come piuttosto bassi, considerando la limitata estensione dell’area interessata, l’assenza di habitat di interesse conservazionistico e la capacità di adattamento della maggior parte della fauna locale”; C) non aveva sviluppato “il progetto per la realizzazione di una fascia perimetrale vegetazionale”; D) “l’ipotesi, di sviluppare la coltura agraria ad alto reddito delle piante officinali nelle aree non impegnate dai pannelli, non era stata “accompagnata da un progetto culturale dedicato, comprensivo del sistema di approvvigionamento idrico e del relativo piano di assistenza e manutenzione delle colture per tutta la durata di funzionamento dell’impianto”; E) non aveva fornito “alcuna indicazione sulle modalità di

gestione e manutenzione del suolo sotto e tra le fila dei pannelli”;

5 bis) la ricorrente si è limitata ad evidenziare che aveva previsto la piantumazione di essenze arboree autoctone e che il progetto colturale dedicato ed il piano di assistenza e manutenzione delle colture erano previsti dalla regolamentazione di settore soltanto per gli impianti agrivoltaici, osservando anche che la Commissione VIA-VAS avrebbe potuto richiedere un’integrazione dello Studio di Impatto Ambientale;

6) con riferimento al Paesaggio, erano state descritte azioni di mitigazione generiche ed il progetto di restauro ambientale non era stato sviluppato e gli impatti non erano stati adeguatamente valutati, mitigati e/o compensati;

6 bis) la ricorrente si è limitata ad affermare genericamente che: a) con lo studio di intervisibilità e le schede di fotoinse-
rimenti aveva dimostrato l’assenza o scarsa visibilità dell’impianto dai principali punti di interesse paesaggistico e cultu-
rale localizzati nell’area vasta di riferimento e perciò la mancanza di impatti sul contesto paesaggistico di riferimento; b)
negli elaborati progettuali aveva evidenziato l’assenza di colture di pregio e la totale reversibilità del terreno, per la mera
infissione dei sostegni dei pannelli fotovoltaici; c) la Commissione VIA-VAS avrebbe potuto richiedere chiarimenti e/o
integrazioni;

7) la società istante aveva allegato un Piano di smaltimento delle terre e rocce da scavo, con volumi di scavo, riportati
nella tabella (58.383,60 mc., di cui 35.232,60 riutilizzati), diversi da quelli indicati nelle conclusioni (47.049,23 mc. anche
riutilizzati), che non corrisponde a quanto previsto dall’Allegato 5 del DPR n. 120/2017;

7 bis) la ricorrente si è limitata a richiamare la parte dell’art. 4 DPR n. 120/2017, con la quale, dopo aver stabilito le
condizioni, in base alle quali le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti, anziché rifiuti, al
comma 5 precisa che tali condizioni devono essere indicate nel relativo Piano di smaltimento, il quale, però, deve essere
redatto secondo le modalità indicate nell’Allegato 5 al predetto DPR n. 120/2017, violato dalla ricorrente;

8) era stato presentato un Programma di Monitoraggio Ambientale difforme dalla normativa vigente, perché si riferiva
esclusivamente alla fase della costruzione e non anche a quella del suo funzionamento;

8 bis) la ricorrente insiste, deducendo che nelle pagine da 62 a 66 del Piano di Monitoraggio Ambientale erano stati stimati
gli impatti nella fase di esercizio dell’impianto, ma nelle pagine da 66 a 68 il paragrafo del Programma di Monitoraggio
Ambientale del Piano di Monitoraggio Ambientale si riferisce esclusivamente alla fase della costruzione dell’impianto.

Poiché si tratta di numerose carenze progettuali, che non possono essere sanate con la richiesta di chiarimenti e/o di
trasmissione di apposita documentazione integrativa, deve ritenersi infondata la censura, con la quale è stata dedotta la
violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le
spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente Lucania Energy S.r.l. al pagamento, in favore delle Amministrazioni statali resistenti, delle spese
di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

(Omissis)